

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 146
Bellinzona, 10 aprile

18/2020

Decreto del Consiglio di Stato che proroga l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia), fino al 30 giugno 2022

(del 19 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il decreto del 7 marzo 2018, con cui il Consiglio di Stato ha prorogato l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD), fino al 30 giugno 2020;

vista la domanda del 13 dicembre 2019 delle parti contraenti, intesa a prorogare la validità del citato decreto fino al 30 giugno 2022;

considerate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 4/2020 del 14 gennaio 2020 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 20 gennaio 2020, numero di pubblicazione AB04-0000000349;

preso atto che entro i termini indicati non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL);

richiamate:

– la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

– la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda del 13 dicembre 2019 delle parti contraenti intesa a prorogare il conferimento dell'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD), fino al 30 giugno 2022.
2. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
3. Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale e oggetto della presente proroga sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d'ambo i sessi, apprendisti compresi, impiegati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

4. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
5. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
6. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2022.
7. Comunicazione:
- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch);
 - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml.segretariato@ti.ch).

Bellinzona, 19 febbraio 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 30 marzo 2020.

Regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992; modifica

(dell'8 aprile 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

d e c r e t a :

I

Il regolamento della scuola del 19 maggio 1992 è così modificato:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: RLSc

Art. 73a cpv. 2 e 3, 3^{bis} (nuovo), 4 e 4^{bis} (nuovo)

²Per le scuole dell'obbligo l'istanza di cui al cpv. 1 deve contenere:

- a) la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere congruente con quanto disposto dalla legge; per le scuole parificate il piano di studi, gli orari, l'organizzazione della scuola e il sistema di valutazione devono essere conformi a quanto previsto per le scuole pubbliche;